

TORNATA DEL 12 GIUGNO 1857

cremente e con ogni sforzo cercherò di coadiuvare come cittadino e come membro della magistratura a che questa legge sia osservata non solo, ma perfettamente eseguita. Però, onde ottenere l'esecuzione di questa legge, è d'uopo provvedere a che gli affari i quali si tolgono ai Consigli d'intendenza siano convenientemente spediti e non vengano ad incagliare gli altri che trovansi pendenti od arretrati presso i tribunali a cui si demandano.

Il signor ministro dichiarava in principio di questa discussione, anzi prometteva che si darebbe il personale necessario onde i tribunali avessero il mezzo di spedire anche questi affari di nuovo aggiunti. Io, accettando le promesse del signor ministro, desiderando di portarle ad atto, e così procurare la sicura esecuzione di questa legge, stimo necessario di ricorrere al mezzo per cui al Governo sia data facoltà di nominare i giudici ed impiegati di segreteria che siano sufficienti ed alla spedizione di questi affari di nuovo aggiunti ed al disimpegno di tutti gli altri o pendenti od arretrati. E siccome penso che il signor ministro abbia fatto seriamente quelle promesse e concorra con me, almeno in questo, che il votato progetto, quando diventi legge, abbia certa esecuzione, vengo a proporre un articolo addizionale per cui possa il Governo essere in grado di compiere all'assunto impegno ed alla riconosciuta necessità. L'articolo è il seguente :

« Nei tribunali provinciali, a seconda dei bisogni, saranno nominati tanti giudici ordinari, sostituiti avvocati fiscali e sostituiti segretari, quanti risulteranno necessari per la spedizione degli affari, sia attualmente pendenti che arretrati, in considerazione cogli altri che saranno aggiunti per effetto della presente legge, al quale oggetto sarà nel bilancio di grazia e giustizia fatto un opportuno assegnamento. »

PRESIDENTE. Sarebbe forse meglio mandare questa proposta al fine della legge.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Io mi oppongo alla ammissione di questo articolo, non perchè non ne conosca la giustizia, ma perchè vado convinto che l'inserirlo in questa legge sia perfettamente inutile, mentre la Camera ha infiniti mezzi per astringere il Governo a collocare gl'impiegati che sono necessari presso i tribunali provinciali ed anche presso le segreterie.

Il dichiarare che nei tribunali provinciali dovrà esservi un numero di funzionari sufficiente per dar passo agli affari è supervacaneo, perchè questo è ammesso senza contestazione da tutti. La questione sta nel vedere quali sono questi tribunali che difettano di giudici e quali abbisognino di aumento.

Ora questa questione potrà essere rifatta nell'occasione della discussione del bilancio di grazia e giustizia dove si assegneranno i fondi ai tribunali provinciali, ed allora potrà l'onorevole Naytana indicare questi tribunali dove vi ha mancanza di giudici e dimostrare puranche quanti giudici ancora si richieggano acciocchè si possa colla dovuta sollecitudine dar passo tanto agli affari che già sono presso quei tribunali, quanto a quelli che da questa legge loro verrebbero affidati.

La Camera potrà allora prendere le sue osservazioni in considerazione, e vedere se sarà il caso di concedere fondi. Ma dichiarare fin d'ora che si aggiungeranno i membri necessari, senza indicare dove la necessità ne esista, senza designarne il numero, io credo che sarebbe affatto fuori di luogo; per conseguenza prego la Camera di volere, non pel principio in se stesso, ma per le ragioni addotte, respingere questa proposizione.

NAYTANA. Gradisco ed accetto le nuove dichiarazioni del signor ministro, le di cui ragioni contro la mia proposta dimostrano anzi l'opportunità e necessità di essere ammessa. Infatti io non domando che si determini oggi il numero dei tribunali nei quali si abbia ad accrescere il personale, nè quanti giudici od altri impiegati si abbiano a nominare in ciascuno di essi, ma solamente che sia fatta facoltà al Governo di nominare quelli che saranno necessari. Con ciò non si precluderebbe la via a fare tutte le verificazioni dal signor ministro indicate, ma si agevolerebbe l'opportunità a farle, e di più in tempo si avrebbe facoltà a far le nomine alle quali non si può divenire fuorchè in virtù di una legge. Ad ogni modo, non avendo il signor ministro accettata la mia proposta, io la ritiro, mentre facilmente posso indovinare qual sarebbe l'esito della mia insistenza, riservandomi di fare gli opportuni eccitamenti quando si discuterà il bilancio di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 4:

« L'amministrazione conserva in ogni tempo l'attribuzione di provvedere alla manutenzione ed al ristauo delle strade reali, provinciali e comunali e degli argini, nonchè alla libera e sicura viabilità di esse strade, e di rimuovere ogni novità pregiudizievole alla conservazione delle medesime e delle loro dipendenze, come pure ogni ostacolo o nocumento frapposto alla navigazione dei fiumi od al libero corso dei medesimi, e dei torrenti, rivi e scolatori pubblici. »

« I provvedimenti dell'amministrazione a questo riguardo non potranno essere impediti, nè inframati o censurati, nè la loro esecuzione fermata o sospesa dalla autorità giudiziaria, salvo il ricorso di opposizione e richiamo contro i medesimi in via di contenzioso amministrativo a termini delle veglianti leggi. »

(È approvato.)

« Art. 5. S'intenderà sempre riservata all'amministrazione l'attribuzione di verificare la respingenza degli argini, e di statuire in conseguenza se debbano essere conservati o distrutti. »

(È approvato.)

« Art. 6. L'ufficio del procuratore regio presso i Consigli di intendenza generale è soppresso. I Consigli, prima di pronunciare, potranno richiedere il parere del Ministero pubblico presso i tribunali provinciali residenti nella città ove essi Consigli sono istituiti. »

GENINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Genina ha facoltà di parlare.

GENINA. In quest'articolo 6 si prescrive la soppres-